

- NEWS N°05 MAGGIO 2019 -
LA NEWSLETTER CHE TI TIENE AGGIORNATO

ECOBONUS & IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI - NOVITÀ

Ad oltre un anno dall'emanazione delle nuove regole per l'ottenimento della Detrazione Ecobonus 65%, tra le FAQ ENEA troviamo le risposte ad alcuni importanti quesiti.

Relativamente al parere sull'applicabilità dei nuovi requisiti – e, quindi, sulla possibilità di ottenere la detrazione 65% – in caso di sostituzione di un impianto di riscaldamento autonomo con un impianto ibrido e di sostituzione di impianto centralizzato destinato ad una pluralità di utenze (tipica soluzione condominiale):

14.D (ex 45) Sul mercato sono ormai disponibili sistemi innovativi per la climatizzazione invernale degli immobili, costituiti da un'unità esterna e da un'unità interna che, in un unico contenitore, prevede sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. I produttori di questi sistemi dichiarano che gli stessi sono agevolabili al 65% facendo riferimento al comma 347 della legge finanziaria, ma prima di procedere all'acquisto, vorrei essere sicuro che installandoli, potrò usufruire di questi incentivi.

In linea generale:

considerate le finalità della misura, volta a favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, lo sviluppo tecnologico intercorso negli ultimi anni (nel 2007 questi apparecchi di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base dell'incentivo (rendimento della caldaia), si ritiene che l'intervento oggetto del quesito sia compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l'efficienza energetica. Quindi, nello specifico, si ritiene che ai fini dell'agevolazione ai sensi del comma 347, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione (di cui al comma 1 dell'Art.9 del "decreto edifici"), la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell'Art. 3 del "decreto edifici". Si precisa che quanto sopra esposto è riferito esclusivamente alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine di piccola taglia. Si precisa infine che la legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l'ammissibilità alle detrazioni fiscali le spese sostenute per i sistemi ibridi.

Per i particolari si rimanda all'apposito vademecum scaricabile dal sito: www.acs.enea.it
(https://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/sistemi_ibridi.pdf).

15.D *In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, e quindi fruire dell'aliquota del 65%?*

A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi:

i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l'uscita dall'apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.

Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d'acqua, lasciando che l'apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d'analisi del termostato stesso”. L'eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del DPR 412/93, che così recita:

“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ± 2 °C”.

In sintesi, secondo ENEA la **“termoregolazione evoluta” NON è applicabile agli impianti termici centralizzati destinati ad una pluralità di utenze**; la sostituzione della caldaia centralizzata condominiale, quindi, può beneficiare solo dell'Ecobonus 50%.

Alla luce di questo chiarimento:

- si suppone che gli interventi già realizzati sugli impianti termici centralizzati condominiali – con impiego di termoregolazione evoluta – risulteranno detraibili solo al 50%.
- l'impiego di dispositivi di termoregolazione evoluta in abbinamento a caldaie di “alta potenza” e in ambito monofamiliare o in impianti monozona risulterà, invece, ammissibile e detraibile al 65%.